

**Deliberazione del Consiglio Comunale – Copia**

**SESSIONE STRAORDINARIA – SEDUTA pubblica** di prima convocazione

**Deliberazione N. 49 del 25 settembre 2020**

**RETTIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE).**

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria seduta pubblica nella sala delle adunanze oggi 25 settembre 2020 alle ore 20.30 previo inoltro di invito consegnato a mezzo di posta elettronica certificata.

**Presiede la seduta Paolo Lambertini nella sua qualità di Sindaco/Presidente del Consiglio.**

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

	Presenti	Assenti
<b>1 - LAMBERTINI Paolo</b>	X	
<b>2 - BRIANO Maurizio</b>	X	
<b>3 - DALLA VEDOVA Matteo</b>		X
<b>4 - DOGLIOTTI Marco</b>	X	
<b>5 - FERRARI Giorgia</b>	X	
<b>6 - FERRARI Nella</b>	X	
<b>7 - GARRA Caterina</b>	X	
<b>8 - GHIONE Fabrizio</b>	X	
<b>9 - GRANATA Ambra</b>	X	
<b>10 - LOVANIO Nicolò</b>	X	
<b>11 - NERVI Silvano</b>	X	
<b>12 - PENNINO Matteo</b>	X	
<b>13 - PERA Francesca</b>	X	
<b>14 - PIEMONTESE Ilaria</b>	X	
<b>15 - POGGIO Alberto</b>	X	
<b>16 - SPERANZA Roberto</b>	X	
<b>17 - ZUNINO Nicolò</b>		X
<b>15</b>	<b>15</b>	<b>2</b>

Risulta l'assenza giustificata dei Consiglieri comunali di cui ai nn. 3 e 17.

**Il Segretario Generale dott.ssa Antonella Trombetta partecipa alla seduta e redige il verbale.**

**RETTIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE).**

*Il Sindaco/Presidente introduce il punto n. 8 all'O.d.G. e dà lettura della parte dispositiva della proposta di deliberazione;  
Non vi sono interventi;*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO:**

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27/09/2012 veniva approvato il Regolamento Comunale per la tutela dei prodotti tipici locali. Istituzione della De.C.O. (denominazione comunale di origine) e conseguentemente istituito, ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento, il registro pubblico per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio comunale;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 22/04/2014 si disponeva di iscrivere nel Registro De.C.O. il prodotto tipico locale denominato "Tira" di Cairo Montenotte, approvando la scheda descrittiva ed identificativa del prodotto;
- che con la Legge 1 agosto 2018, n. 11 la Regione Liguria ha istituito il Registro Regionale dei Comuni con Prodotti De.Co. finalizzato alla valorizzazione delle Denominazioni Comunali (De.Co.) quale strumento efficace per promuovere il territorio, attraverso le produzioni agroalimentari ed enogastronomiche tipiche nonché di difesa della storia, delle tradizioni e saperi locali e per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali di un determinato territorio;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 864 del 14/10/2019, ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. 11/2018, venivano approvati: il Registro Regionale dei Comuni con Prodotti De.Co., il Regolamento Regionale di iscrizione al Registro Regionale dei Comuni con Prodotti De.Co. e le Linee guida per i Comuni con De.Co.;
- che con nota Prot. PE/2019/336398 del 21/11/2019 il Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro, Struttura Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo della Regione Liguria ha comunicato che, sulla base della segnalazione dell'Amministrazione Comunale del 20/08/2018, ha verificato la rispondenza del prodotto "Tira" di Cairo Montenotte ai requisiti previsti dal Regolamento del Registro Regionale dei Comuni con Prodotti De.Co., invitando a provvedere alla sua iscrizione al Registro procedendo in modalità online, dopo l'acquisizione delle credenziali necessarie;
- che il 23/06/2020 si è provveduto alla registrazione online della "Tira" di Cairo Montenotte nel Registro De.Co. sul portale Agriliguria Net, integrata e completata con un successivo invio il 02/07/2020;
- che con nota Prot. PG/2020/259832 del 14/08/2020 il Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro, Struttura Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo, della Regione Liguria ha inviato una comunicazione di preavviso di diniego dell'iscrizione nel Registro De.Co. dalla cui lettura si evince:
  - a) che l'istruttoria di merito circa la verifica di ammissibilità del prodotto "Tira" di Cairo Montenotte nel Registro Regionale dei Comuni con Prodotti De.Co. ha evidenziato che il prodotto ha tutte le caratteristiche per essere annoverato tra le De.Co. ed essere quindi iscritto;
  - b) che tuttavia esiste un problema di fondo che impedisce, momentaneamente, l'iscrizione riassumibile come segue:
    - I. sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero e dall'Ispettorato repressione frodi, il termine DENOMINAZIONE COMUNALE (abbreviato in De.Co.) così come definito alla lettera a), comma 1, art. 2, della L.R. n. 11/2018 è da intendersi come unico possibile termine di riferimento riconosciuto dalla Regione Liguria e qualunque sua modificazione, sia nella composizione letterale, estesa o

abbreviata che sia, sia nel significato terminologico attribuito, non sarà riconoscibile né ammissibile dalla Regione ai sensi della citata Legge regionale;

II. nello specifico, non si può fare alcun riferimento alla Denominazione di Origine, che compete solo a marchi appositamente normati dalla legislazione europea e nazionale;

. negli atti a corredo dell'istanza di iscrizione della "Tira" di Cairo Montenotte [Regolamento comunale per la tutela dei prodotti tipici locali. Istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) approvato con D.C.C. n. 42/2012, e D.G.C. n. 71/2014 di iscrizione della "Tira" nel Registro De.C.O.] si fa riferimento ad una De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) che comporta non solo l'impossibilità di iscrizione al Registro Regionale, ma anche, viene segnalato, un rischio di rilievi da parte della repressione frodi;

CONSIDERATO che per rimuovere le cause ostative all'iscrizione della "Tira" di Cairo Montenotte nel Registro Regionale dei Comuni con Prodotti De.Co. è necessario innanzitutto provvedere alla sostituzione, nell'atto istitutivo, dell'acronimo De.C.O. e della locuzione "Denominazione Comunale di Origine", rispettivamente, con l'acronimo De.Co. e con la locuzione "Denominazione Comunale";

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi n. 15, contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 15 componenti il Consiglio comunale presenti e votanti, astenuti nessuno

### **DELIBERA**

1. di rettificare il vigente Regolamento comunale per la tutela dei prodotti tipici locali. Istituzione della De.C.O. (denominazione comunale di origine), sostituendo, ogni volta che compaiono nel testo dell'atto, l'acronimo De.C.O. e la locuzione "Denominazione Comunale di Origine", rispettivamente, con l'acronimo De.Co. e con la locuzione "Denominazione Comunale";

2. di demandare al Dirigente Responsabile i conseguenti adempimenti.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli unanimi n. 15, contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 15 componenti il Consiglio comunale presenti e votanti, astenuti nessuno

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di rimuovere celermente le cause ostative all'iscrizione della "Tira" di Cairo Montenotte nel Registro Regionale dei Comuni con Prodotti De.Co.

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA DE.CO.**  
**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27/09/2012**  
**e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 25/09/2020**

**INDICE**

- Art. 1— Oggetto e finalità
- Art. 2 — Ambito dell'intervento comunale
- Art. 3 — Definizioni
- Art. 4 - Istituzione della De.Co.
- Art. 5 - Istituzione del Registro De.Co.
- Art. 6 - Logo De.Co.
- Art. 7 - Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
- Art. 8 - Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
- Art. 9 - Commissione comunale per la De.Co.
- Art. 10 — Utilizzo della De.Co. e del relativo logo
- Art. 11— Controlli
  - Art. 12 - Sanzioni
  - Art. 13 — Rinvio alle norme statali e regionali
  - Art. 14 - Norme finali

**Art. 1— Oggetto e finalità**

Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine della Città, attraverso l'istituzione della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale.").

Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, che, essendo tipiche della Città, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.

Con riferimento all'art. 13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune, grazie alla predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.

Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio.

Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

**Art. 2 — Ambito dell'intervento comunale**

L'azione del Comune consiste nell'individuazione di quei prodotti che, in base alla loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, e nella loro promozione e protezione attraverso

l'istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e peculiarità.

### **Art. 3 – Definizioni**

Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale", si intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento. L'aggettivo "tipico" é inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

### **Art. 4 – Istituzione della De.Co.**

Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.Co., "Denominazione Comunale", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale della Città.

La De.Co., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Cairo Montenotte. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

### **Art. 5 – Istituzione del Registro De.Co.**

Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 9 un registro pubblico, per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Cairo Montenotte, che ottengono la De.Co.

L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

### **Art. 6 - Logo De.Co.**

Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 5, viene adottato un apposito logo identificativo, scelto dalla competente struttura comunale di cui all'art. 9, attraverso l'indizione di un concorso di idee.

### **Art. 7 - Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali**

I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Cairo Montenotte, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

La Denominazione Comunale. può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.

Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

### **Art. 8 - Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali**

Le segnalazioni inerenti i prodotti da inscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle, e d'ufficio anche dal Comune.

Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.Co., approvando anche il relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa.

I soggetti interessati, per ottenere l'iscrizione nel registro De.Co., e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano al Comune una richiesta scritta, corredata da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti.

Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche.

#### Art. 9 - Commissione comunale per la De.Co.

L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.Co. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco.

La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co.

Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.Co.

Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.Co. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

L'eventuale decisione negativa dovrà essere congrua mente motivata.

L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa né per il Comune.

Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.Co.

#### Art. 10 - Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.Co..

Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.

Il logo De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.

Il logo De.Co. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.

Il Comune, proprietario del logo De.Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

#### **Art. 11 - Controlli**

I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della polizia locale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 9, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.

#### **Art.12 - Sanzioni**

Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a)il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b)il rifiuto del soggetto utilizzatore del logo a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
- c)la perdita dei requisiti richiesti;
- d)l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 9, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
- e)gravi. violazioni alle norme igienico-sanitarie.

In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.Co., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.

La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo.

#### **Art. 13 - Rinvio alle norme statali e regionali**

Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti, che costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

#### **Art. 14 - Norme finali**

Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.